

LA RICHIESTA E IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO – indicazioni per i minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA)

Il D.Lgs. n. 286/98 stabilisce i seguenti termini in materia di richiesta/rinnovo dei permessi di soggiorno

RICHIESTA DI PRIMO RILASCIO	Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato - art. 5, c. 2 e 4, D.Lgs. 289/98
TERMINE ULTIMO RICHIESTA DI RINNOVO	Entro 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno - art. 13, c. 2, lett. b. D.Lgs. 286/98

LE DISPOSIZIONI DEI DL. 9/20, 18/20 E 23/20

1) DECRETO LEGGE N. 9/20

Il Decreto Legge n. 9/20 (art.9, comma 1, lett. A e B) ha previsto un termine di **sospensione¹ di 30 giorni dei procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza (PS) con effetto su tutto il territorio nazionale** e decorrenza dal 02.03.20 (data di entrata in vigore del decreto).

Tale sospensione si applica ai:

- termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi delle autorizzazioni di competenza del Ministero dell'Interno, compresi quelli relativi al soggiorno degli stranieri²	Art. 9, comma 1, lett. A)
- termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno	Art. 9, comma 1, lett. B)

La Circolare prot. n. 0020359 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dell'Immigrazione del 9 marzo 2020 ha poi disposto la **chiusura temporanea degli sportelli degli Uffici Immigrazione della Questura e dei Commissariati di PS**.

2) DECRETO LEGGE N. 18/20

Successivamente il Decreto Legge n. 18/20 (art. 103, commi 1 e 2) ha previsto la **sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza** (es. permessi di soggiorno).

¹ La sospensione dei termini si verifica quando il diritto non può essere esercitato o non può essere esercitato facilmente. La sospensione apre una "parentesi" temporale in cui il termine si sospende, riprendendo alla data di cessazione della causa di sospensione.

² es. avvio del procedimento amministrativo con preavviso di diniego ai sensi della Legge n. 241/90 per carenza di alcuni presupposti richiesti per la conversione del permesso di soggiorno da minore età (es. passaporto in corso di validità, parere positivo ex art. 32, comma 1-bis D.Lgs. 286/98).

Nello specifico:

SOSPENSIONE DEI TERMINI FINO AL 15.04.2020	per i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23.02.20 o iniziati successivamente – art. 103, comma 1, D.L. 18/20
VALIDITÀ FINO AL 15.06.20	dei permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 – art. 103, comma 2, D.L. 18/20

3) DECRETO LEGGE N. 23/20

Il Decreto Legge n. 23/20 (art. 37) ha infine disposto la proroga della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente (art. 103, comma 1, D.L. n. 18/20) **fino al 15.05.2020.**

Nel frattempo la chiusura di molti Uffici Immigrazione è stata ora prorogata al 03.05.2020 alla luce delle misure adottate con l'entrata in vigore del DPCM 10 aprile 2020 in materia di contenimento e gestione emergenza COVID 19.

QUADRO DI SINTESI

- SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PENDENTI ALLA DATA DEL 23.02.2020 O INIZIATI SUCCESSIVAMENTE FINO AL 15.05.2020.
- VALIDITA' FINO AL 15.06.2020 DEI PERMESSI DI SOGGIORNO IN SCADENZA TRA IL 31.01 E IL 15.04.2020
- CHIUSURA DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE FINO AL 03.05.2020
<u>Vi invitiamo a contattare la competente Questura per verifica e, in caso di conferma della chiusura temporanea, la richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno potrà essere presentata dal 04.05.2020, salvo ulteriori proroghe.</u>

Vi riportiamo qualche esempio pratico relativamente alla condizione dei minori stranieri non accompagnati:

1. MSNA rintracciato dal 02.03.20 (art. 9, comma 1, lett. b, D.L. n. 9/20)	La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno era sospesa sino al 01.04.20. Tuttavia, stante la chiusura di fatto degli Uffici immigrazione delle Questure sulla base delle misure indicate nel DPCM 10.04.20, potrete recarvi in Questura dal 04.05.20, salvo ulteriori proroghe.
2. MSNA che diventa maggiorenne nel periodo 31.01.20 – 15.04.20 (art. 103, comma 2, D.L. n. 18/20)	Il pds per minore età ha validità sino al 15.06.20. Il termine di 60 gg per richiedere la conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro/attesa

	occupazione/studio avrà termine al 14.08.20.
<p>3. MSNA diventato maggiorenne ad es. in data 18.02.20 e per cui è stata avviata la conversione del permesso di soggiorno (rilascio cedolino conversione)</p> <p>(art. 103, comma 1, D.L. n. 18/20, così come modificato dall'art. 37 DL n. 23/20)</p>	<p>Il termine di 60 per il rilascio del permesso di soggiorno (art. 5, comma 9, Decr. Lgs. n. 286/1998) scade in data 09.07.20 ed è calcolato nel seguente modo:</p> <p>18.02.20 – 23.02.20: 5 giorni</p> <p>23.02.20 – 15.05.20: sospensione termini procedimento amministrativo</p> <p>15.05.20: decorrenza termine 60 giorni detratti 5 giorni</p>
<p>4. MSNA diventato maggiorenne ad es. in data 18.02.20 a cui è stato notificato, nella medesima data, il preavviso di diniego della conversione del permesso di soggiorno ex Legge 241.90</p> <p>(art. 103, comma 1, D.L. n. 18/20, così come modificato dall'art. 37 DL n. 23/20)</p>	<p>Il termine di 10 giorni per presentare memorie e/o osservazioni scade in data 20.05.20 ed è calcolato nel seguente modo:</p> <p>18.02.20 – 23.02.20: 5 giorni</p> <p>23.02.20 – 15.05.20: sospensione termini procedimento amministrativo</p> <p>15.05.20: decorrenza termine 10 giorni detratti 5 giorni</p>
<p>5. MSNA diventato maggiorenne ad es. in data 18.02.20 a cui è stato notificato, nella medesima data, il rigetto della conversione del permesso di soggiorno ex Legge 241.90</p> <p>(art. 103, comma 1, D.L. n. 18/20, così come modificato dall'art. 37 DL n. 23/20)</p>	<p>Il termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso gerarchico alla Prefettura o di 60 giorni per la presentazione del ricorso giurisdizionale avanti al TAR scadono rispettivamente il 09.06.20 ed il 09.07.20 e sono calcolati nel seguente modo:</p> <p>18.02.20 – 23.02.20: 5 giorni</p> <p>23.02.20 – 15.05.20: sospensione termini procedimento amministrativo</p> <p>15.05.20: decorrenza termini rispettivamente 30 e 60 giorni detratti 5 giorni</p>
<p>6. MSNA RA (richiedente asilo) che, dal 02.03.20 ha ricevuto la notifica del diniego della CT con prescrizione di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età</p> <p>(art. 9, comma 1, lett. b, D.L. n. 9/20. e art.</p>	<p>La richiesta di rilascio pds minore età era sospesa sino al 01.04.20.</p> <p>Tuttavia, stante la chiusura di fatto degli Uffici immigrazione delle Questure sulla base delle misure indicate nel DPCM 10.04.20, potrete recarvi in Questura dal 04.05.20, salvo ulteriori proroghe, per</p>

<p>103, comma 2, D.L. n. 18/20)</p>	<p>il rilascio del permesso di soggiorno per minore età.</p> <p><u>Se il permesso per richiesta asilo in possesso del MSNA RA è scaduto tra il 31.01.20 e il 15.04.20, esso avrà validità sino al 15.06.20.</u></p>
<p>7. MSNA RA che, dal 02.03.20, ha ricevuto la notifica del diniego della CT con prescrizione di trasmissione atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età.</p> <p><u>MSNA RA diventa maggiorenne nel periodo di chiusura temporanea degli Uffici immigrazione.</u></p> <p>(art. 9, comma 1, lett. b, D.L. n. 9/20 e art. 103, comma 2, D.L. n. 18/20)</p>	<p>I termini per la richiesta del rilascio pds minore età erano sospesi sino al 01.04.20.</p> <p>Tuttavia, stante la chiusura di fatto degli Uffici immigrazione delle Questure sulla base delle misure indicate nel DPCM 10.04.20, potrete recarvi in Questura dal 04.05.20, salvo ulteriori proroghe, per il rilascio del permesso di soggiorno.</p> <p>Considerato, tuttavia, che il ragazzo sarà già di fatto maggiorenne, si consiglia di inviare una richiesta scritta alla Questura (via pec) in cui si indica:</p> <ul style="list-style-type: none">- la decisione della CT dove si prescrive rilascio pds minore età;- l'art. 9.1.b del DL 9/20 e le note (le trovate sul sito degli Uffici immigrazione delle Questure di riferimento) in merito alla chiusura degli Uffici immigrazione per poter richiedere il rilascio del permesso di soggiorno minore età durante la minore età. <p><u>Se il permesso per richiesta asilo in possesso del MSNA RA è scaduto tra il 31.01.20 e il 15.04.20, esso avrà validità sino al 15.06.20.</u></p>